



# NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 marzo 2021

## Sostegni 1 di 6 Contributi a fondo perduto

*Il DL 41/2021 in sintesi nelle principali novità.*

Potrà essere richiesto **dal 30 marzo al 28 maggio 2021**, in fine il modello e le istruzioni.

E' stato riconosciuto un contributo a fondo perduto agli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario **titolari di partita IVA, residenti o stabiliti** nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 10 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019**.

Il contributo è **precluso** a chi **abbia cessato l'attività o l'abbia iniziata dopo l'entrata in vigore del presente Decreto legge**. E' precluso anche agli **enti pubblici** e agli **intermediari finanziari e società di partecipazione** di cui all'art. 162-bis del TUIR.

**RICORDA:** Anche le **associazioni sportive dilettantistiche** possono richiedere i contributi a fondo perduto, devono essere in possesso della partita IVA alla data del 23 marzo 2021, ed esercitare un'attività commerciale, anche se marginale oppure rappresentata dai proventi conseguiti a seguito di contratti di sponsorizzazione.

Se concesso **non concorre** alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, **non concorre** al valore della produzione netta ai fini IRAP e **non rileva** ai fini del rapporto relativo agli interessi passivi.

**La condizione è:**

**ammontare medio mensile del fatturato 2020 sia inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio 2019.**

Il riferimento per determinare correttamente gli importi è la data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi. I soggetti **che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 spetta il contributo anche in assenza del requisito sopra evidenziato.**

**RICORDA:** Per i soggetti **che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019**, ai fini della media di cui al primo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

La **misura** del contributo è così determinata:

**pari all'importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile 2020 rispetto all'ammontare medio mensile 2019**

Tale percentuale è così indicata:

<b>60%</b> per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a <b>100.000</b> euro;
<b>50%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a <b>100.000</b> euro e fino a <b>400.000</b> euro;
<b>40%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a <b>400.000</b> euro e fino a <b>1.000.000</b> di euro;
<b>30%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a <b>1.000.000</b> di euro e fino a <b>5.000.000</b> di euro;
<b>20%</b> per i soggetti con ricavi o compensi superiori a <b>5.000.000</b> di euro e fino a <b>10.000.000</b> di euro

In ogni caso il contributo **non potrà eccedere 150.000 euro** ed è riconosciuto, se dovuto, **per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti.**

**NOVITA':** A scelta **irrevocabile** del contribuente , **il contributo a fondo perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione.**

I soggetti interessati, onde ottenere il contributo, presentano, **anche attraverso un intermediario delegato al cassetto fiscale**, un'istanza, in via **esclusivamente telematica**, all'Agenzia Entrate, **entro 60 giorni** dall'avvio della procedura determinata da Provvedimento dell'AE.

#### **Vediamo un primo esempio:**

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro.**

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>6.000 euro</b>

**Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è inferiore al 30%.

#### **Vediamo un secondo esempio:**

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro.**

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 60\% = 1.800$  euro** (*misura del contributo spettante*)

#### **Vediamo un terzo esempio**

Soggetto società con **ricavi nel 2019 di 96.000 euro.**

Media mensile <b>2019</b>	Media mensile <b>2020</b>
<b>8.000 euro</b>	<b>5.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $8.000 - 30\% = 5.600$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$8.000 - 5.000 = 3.000 \times 60\% = 1.800$  euro** (*misura del contributo calcolato*)

Trattandosi di soggetto societario **il contributo non potrà essere inferiore a 2.000 euro**, pertanto la misura sarà elevata a tale cifra.

### Vediamo un quarto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 300.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>25.000 euro</b>	<b>15.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $25.000 - 30\% = 17.500$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$25.000 - 15.000 = 10.000 \times 50\% = 5.000$  euro** (*misura del contributo spettante*)

### Vediamo un quinto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 840.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>70.000 euro</b>	<b>50.000 euro</b>

**Il soggetto non ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 49.000$ , la differenza è inferiore al 30%.

### Vediamo un sesto esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 840.000 euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>70.000 euro</b>	<b>35.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $70.000 - 30\% = 49.000$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$70000 - 35.000 = 35.000 \times 40\% = 14.000$  euro** (*misura del contributo spettante*)

### Vediamo un ultimo settimo esempio:

Soggetto persona fisica con **ricavi nel 2019 di 9.990.000 di euro**.

Media mensile 2019	Media mensile 2020
<b>833.250</b>	<b>40.000 euro</b>

La media mensile 2020 è inferiore alla media mensile 2019 per una percentuale superiore al 30%. **Il soggetto ha diritto al contributo**, infatti  $833.250 - 30\% = 583.275$ , la differenza è superiore al 30%. Pertanto:

**$833.250 - 40.000 = 793.250 \times 20\% = 158.650$  euro** (*misura del contributo calcolato*). Per disposizione normativa il contributo massimo è pari a **150.000 euro**.

Una considerazione, **semplificata**, relativa ai sette esempi posti:

#### **PRIMO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 72.000 euro, perdita di 24.000 euro**, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla.

#### **SECONDO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 60.000 euro, perdita di 30.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 1.800 euro, pari al 6% della perdita.**

#### **TERZO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 96.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 60.000 euro, perdita di 30.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 2.000 euro, pari al 6,666% della perdita.**

#### **QUARTO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 300.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 180.000 euro, perdita di 120.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 5.000 euro, pari al 2,777% della perdita.**

#### **QUINTO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 840.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 600.000 euro, perdita di 220.000 euro**, nonostante tale perdita non ha diritto a nulla.

#### **SESTO ESEMPIO:**

Il soggetto ha ricavi nel **2019 per 840.000 euro**, gli stessi discendono **nel 2020 a 420.000 euro, perdita di 420.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 14.000 euro, pari al 3,333% della perdita.**

#### **SETTIMO ESEMPIO:**

L'esempio è ovviamente limite, il soggetto ha ricavi nel **2019 per 9.990.000 euro**, gli stessi crollano **nel 2020 a 480.000 euro, perdita di 9.510.000 euro**, gli verrà corrisposto un **contributo di 150.000 euro, pari all'1,577% della perdita.**

Non intendiamo commentare, ma **tale provvedimento è senz'altro insufficiente a rappresentare un vero sostegno** e appare anche non in regola con le norme di pari opportunità, rischiando di incrementare contenziosi da parte di tutti i soggetti esclusi.

**Vediamo un caso limite:** Soggetto con volume ricavi/compensi 2019 pari a **1.000.000** di euro, lo stesso precipita a **701.000** nel 2020.

MEDIA MENSILE 2019: **83.333,33**

MEDIA MENSILE 2020: **58.416,67**


DIFFERENZA : **24.916,66**

Nonostante la perdita di 299.000 euro subita, essendo la stessa pari al 29,90%, **non ha diritto ad alcun contributo.**

Tempestivamente l'Agenzia Entrate ha pubblicato il provvedimento che consentirà di accedere al contributo, a firma del Direttore dell'Agenzia è stato pubblicato, **il 23 marzo il Provvedimento 77923/2021** rubricato "*Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021.*"

Unitamente sono stati approvati il modello e le relative istruzioni.

**Alleghiamo il modello e le istruzioni.**



## ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

(Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

### INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità connesse al riconoscimento del contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19".
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
<b>Base giuridica</b>	L'articolo 1 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 ha previsto la gestione delle istanze e l'erogazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un contributo a fondo perduto, per sostenere le attività economiche colpite dall'emergenza epidemiologica "Covid-19". I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dall'Agenzia delle Entrate nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali (codice fiscale ed IBAN) saranno comunicati a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o co-intestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso. I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;</li> <li>- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.</li> </ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello all'Agenzia delle Entrate.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 – 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	Per le attività di verifica della corrispondenza del codice IBAN con l'intestatario dell'istanza, Agenzia delle Entrate si avvale di PagoPA Spa, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16. Agenzia delle Entrate si avvale inoltre del partner tecnologico Sogei Spa, al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designato per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 679/16.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Giorgione n. 106 – 00147 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a> .

## ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

(Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41)

<b>SOGGETTO RICHIEDENTE</b>	Codice fiscale		<input style="width: 100%;" type="text"/>
	Erede che prosegue l'attività del de cuius	Codice fiscale del de cuius	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA</b>	Codice fiscale	Codice carico	<input style="width: 100%;" type="text"/> <small>1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minorenne/interdetto</small>
<b>REQUISITI</b>	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 <input type="checkbox"/>		
	Fino a euro 100.000	<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000	<input type="checkbox"/>	
Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>	
	Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	<input type="checkbox"/>	
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	<input style="width: 100%;" type="text"/>	00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	<input style="width: 100%;" type="text"/>	00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>	
<b>MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , tramite accredito su conto corrente <input type="checkbox"/>		
	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, <b>irrevocabilmente</b> , sotto forma di credito d'imposta <input type="checkbox"/>		
<b>IBAN</b>	Indicare il codice IBAN identificativo del conto corrente intestato al soggetto richiedente <input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>RINUNCIA AL CONTRIBUTO</b>	Il richiedente dichiara di voler rinunciare totalmente al contributo richiesto con l'istanza già presentata (in caso di rinuncia non vanno compilati i riquadri "Requisiti", "Modalità di fruizione del contributo" e "IBAN") <input type="checkbox"/>		
<b>SOTTOSCRIZIONE</b>	FRIMA		
	DATA	<input style="width: 100%;" type="text"/>	<input style="width: 100%;" type="text"/>
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale del soggetto incaricato		<input style="width: 100%;" type="text"/>
	<input type="checkbox"/> Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricevuto delega dal richiedente all'invio della presente istanza		FRIMA

## ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

[Art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41]

### ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

#### Premessa

L'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai predetti soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

**ATTENZIONE** Il contributo non spetta:

- ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23 marzo 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

#### Come si presenta

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello.

La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio "Cassetto fiscale" o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici".

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'accoglimento della richiesta e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" - sezione "Contributo a fondo perduto - Consultazione esito", accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area ri-

servata, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

Dal momento in cui l'Agenzia delle entrate espone, nell'area riservata "Consultazione esiti" del portale "Fatture e Corrispettivi", la comunicazione dell'avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d'imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia.

Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" – sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito".

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l'istanza nella sezione "Ricevute" della propria area riservata e nella sezione "Contributo a fondo perduto – Invii effettuati" all'interno del portale "Fatture e Corrispettivi".

Qualora l'istanza è trasmessa da un intermediario, l'Agenzia delle entrate invia al richiedente una comunicazione contenente l'informazione che è stata trasmessa una istanza o una rinuncia ad una istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell'istanza nella sezione "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal modo, se l'istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest'ultimo ne è informato.

<b>Dove trovare il modello</b>	Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a> .
<b>Termini di presentazione</b>	L'istanza può essere presentata a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021. Nel periodo citato è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa. L'ultima istanza trasmessa nel periodo sopra citato sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.
<b>COME SI COMPILA</b> <b>Dati del soggetto richiedente</b>	Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.
<b>Rappresentante firmatario dell'istanza</b>	Nel riquadro va indicato: <ul style="list-style-type: none"><li>• se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";</li><li>• se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".</li></ul>
<b>Requisiti</b>	Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell'art. 1 del decreto (pubbliche amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi). L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. La percentuale da applicare è: <ul style="list-style-type: none"><li>• 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 100.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;</li></ul>

- 50 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 40 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 30 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
- 20 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000 nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti per un importo non inferiore a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche (contributo minimo). In ogni caso, l'ammontare del contributo non può essere superiore a 150.000 euro.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 e nell'anno 2020. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 da indicare sull'istanza vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno.

In caso di attivazione della partita IVA in data successiva al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 marzo 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 9 mesi.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero. Questa situazione può accadere, ad esempio, se la partita IVA è stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019.

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza, barrando la corrispondente casella, di avere attivato la partita IVA dopo il 31 dicembre 2018, il contributo è determinato come segue:

- se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa (cioè il dato del 2020 è inferiore almeno del 30 per cento rispetto al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore);
- nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti negativa ma inferiore al 30 per cento, positiva o pari a zero, il contributo è pari all'importo di euro 1.000 per le persone fisiche e di euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

<b>Modalità di fruizione del contributo</b>	<p>Il richiedente deve indicare alternativamente se l'importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento dell'intero contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia.</p> <p><b>ATTENZIONE</b> L'opzione in oggetto non è successivamente revocabile, anche qualora sia presentata una nuova istanza in sostituzione dell'istanza precedentemente trasmessa.</p>
<b>IBAN</b>	<p>Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, <b>intestato (o cointestato) al soggetto richiedente</b>.</p> <p>Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.</p> <p><b>Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.</b></p>
<b>Rinuncia al contributo</b>	<p>Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare al contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).</p> <p><b>Nel caso in cui è stato effettuato il mandato di pagamento o la comunicazione del riconoscimento del contributo nel caso di richiesta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, la rinuncia riguarda sempre il totale del contributo.</b></p> <p>La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).</p>
<b>Sottoscrizione</b>	<p>Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.</p>
<b>Impegno alla presentazione telematica</b>	<p>Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.</p> <p>Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.</p> <p>In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo.</p>